



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 65 del 29/07/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO SOSTA VIA DEL LENTISCHIO E LUNGOMARE DELLE STELLE DAL 29/07/2026-14/08/2026, INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA DEI QUARTIERI LITORANEI G.I.G 96765036E2 -CUP. G 42F21000110006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che al Comando di Polizia Locale in data 24/07/2026a è pervenuta a mezzo mail una richiesta da parte dell'Impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l., inerente la disciplina della circolazione stradale in via del Lentischio e nel lungomare delle stelle;

Dato atto che al fine di effettuare gli interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana dei quartieri litoranei è necessario istituire un divieto di sosta nella via del Lentischio, tratto compreso tra la via del Tamerice e via Delle Felci e nel lungomare delle Stelle dal giorno 29/07/2026 al giorno 14/08/2026;

Considerato che si tratta di opere pubbliche affidate dal Comune di Capoterra Settore LL.PP. alla ditta appaltatrice che richiede l'ordinanza al fine di poter proseguire i lavori;

Considerato di dover valutare positivamente l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione dei lavori per i quali si rende necessaria l'istituzione del divieto di sosta nelle strade e nei tratti di strada indicati;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

ORDINA

Dal giorno 29/07/2026 al giorno 14/08/2026 dalle ore 07.00 alle ore 00,00 H. 24,00, l'istituzione del divieto di sosta nella via del Lentischio, tratto compreso tra la via del Tamerice e via delle Felci e nel Lungomare delle Stelle, onde poter eseguire i lavori di riqualificazione e valorizzazione urbana dei quartieri litoranei.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco

Sede;



- al Capo condomino Su Loi;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

Capoterra, lì 29/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia